

	 Ministero dell'Istruzione e del Merito Istituto Comprensivo "Primo Levi" Via Palaverta, 69 – 00047 MARINO – Loc. Frattocchie (RM) Tel./Fax 0693540044 - C. F. 90049500581 – C.U: UF5D2G RMIC8A7009 – Distretto 40 – Ambito XV Email: rmic8a7009@istruzione.it - rmic8a7009@pec.istruzione.it Sito web: https://comprensivoprimelevi.edu.it	 PNRR FUTURA LA SCUOLA PER L'ITALIA DI DOMANI  COESIONE ITALIA 21-27 SCUOLA E COMPETENZE
---	---	--

CIRCOLARE n.197

**Al personale Docente e Ata a tempo determinato
con contratto fino al termine delle lezioni
con contratto fino al termine delle attività didattiche
Al Dsga Al Sito
Al Dsga
TRASMESSA VIA @TELEGRAM
PUBBLICATA IN**

<https://www.comprensivoprimelevimarino.edu.it>

Oggetto: Ferie personale scuola a tempo determinato con contratto a tempo determinato

Si porta a conoscenza che il D.L. 6 luglio 2012 n. 95, *Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini*, convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012, n. 135, all'art. 5 c. 8 dispone: *le ferie ... spettanti al personale.....non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi*.

Tale disposizione è stata integrata dalla L. 228/2012 nei termini che di seguito si riportano.

- Art. 1 c. 55: *All'articolo 5, comma 8, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il presente comma non si applica al personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario supplente breve e saltuario o docente con contratto fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche, limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentito al personale in questione di fruire delle ferie».*
- Art. 1 c. 56: *Le disposizioni di cui ai commi 54 e 55 non possono essere derogate dai contratti collettivi nazionali di lavoro. Le clausole contrattuali contrastanti sono disapplicate dal 1° settembre 2013.*

Alla luce di quanto sopra, anche in ragione di diverse sentenze della Corte di Cassazione, **si invitano formalmente** i docenti in indirizzo **con contratto a tempo determinato fino al termine delle lezioni o al termine delle attività didattiche** a **presentare istanza di ferie mediante** richiesta su Scuola digitale in corrispondenza delle sospensioni delle lezioni (Natale-Pasqua) e/o nel mese di giugno allorché non ci siano attività programmate.

Si rileva infatti, al fine di ottemperare alle disposizioni normative soprarichiamate, che in caso di mancata richiesta delle ferie da parte del dipendente in indirizzo vincolato con contratto a tempo determinato, **i giorni di ferie maturati non potranno essere monetizzati e saranno comunque perduti entro la data del 30 giugno.**

Tanto per quanto di competenza

Marino, 04/12/2024

Il dirigente scolastico

Francesca Toscano

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3, comma 2 del D.Lgs n. 39/1993